

**Semestrale** Anno XIII - n. 1-2018 gennaio-giugno

ISSN 1970-5301



## Diritto e Religioni

Semestrale Anno XII - n. 2-2017 **Gruppo Periodici Pellegrini** 

Direttore responsabile Walter Pellegrini *Direttori* Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

### Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

### Parte I

Sezioni Direttori Scientifici M. Minicuci
Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico A. Bettetini, G. Lo Castro
Diritti confessionali M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico M. Jasonni, L. Musselli (†)
Sociologia delle religioni e teologia G.J. Kaczyński, M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose R. Balbi, O. Condorelli

### Parte II

#### SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa Giurisprudenza e legislazione canonica Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale Giurisprudenza e legislazione tributaria G. Bianco, R. Rolli M. Ferrante, P. Stefanì L. Barbieri, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

### Parte III

Settori Responsabili Letture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. Tedeschi

### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Vincenzo Pacillo - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

### **Presentazione**

Nella sezione "tributaria" di questo numero della rivista trovano spazio due risoluzioni ministeriali, una sentenza della Cassazione e le massime di due sentenze delle Commissioni tributarie regionali rispettivamente della Puglia e della Sardegna.

La prima delle due risoluzioni tratta una questione apparentemente poco rilevante: la modalità di dimostrazione delle erogazioni liberali effettuate a favore delle confessioni religiose, ai fini della loro deducibilità ai fini fiscali. Il dubbio interpretativo era sorto dalla previsione per i valdesi della possibilità di presentare, con valore probatorio, una ricevuta degli organi confessionali. Tale possibilità non è esplicitamente prevista per le oblazioni a favore delle altre confessioni, per le quali, nella prassi, si riteneva obbligatoria la prova mediante mezzi di pagamento più oggettivamente "tracciabili" (ad esempio, bonifico bancario, bollettino di conto corrente, assegno bancario).

Con la risoluzione *de qua*, il Ministero chiarisce che anche per le erogazioni deducibili a favore di altre confessioni è possibile la prova della liberalità, mediante ricevuta rilasciata dagli organi della confessione. E, invero, più che di un chiarimento, si tratta di un radicale ripensamento da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale solo due mesi prima, tramite circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, aveva escluso questa possibilità probatoria per le confessioni diverse da quella valdese!

L'intervento ministeriale ha posto fine a una diversità di trattamento tra appartenenti a diverse confessioni religiose, in una materia come la prova delle erogazioni deducibili, che non può subire razionalmente alcuna differenziazione di disciplina. La difficoltà, che ha reso tortuoso il risultato raggiunto dalla risoluzione esaminata, non deriva certamente da dubbi circa la valenza del principio di uguaglianza nel caso concreto, ma, piuttosto dalla generalizzazione (almeno tra le confessioni religiose) di una modalità di prova dei pagamenti, solitamente guardata (a torto o a ragione) con sospetto dagli uffici tributari, ma certamente meno rigorosa rispetto alle altre modalità di attribuzione della liberalità.

Questa vicenda dimostra, ancora una volta, quanta prudenza debba usare lo Stato in sede di negoziazione legislativa con le confessioni religiose; infatti, singole concessioni possono facilmente acquisire valore più generale, e compromettere la coerenza normativa in settori, talora anche delicati, dell'ordinamento giuridico.

La seconda risoluzione ministeriale pubblicata in questa sezione riguarda il problema delle condizioni di deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di una parrocchia per la realizzazione di opere di restauro e risanamento conservativo. Si tratta di requisiti particolarmente rigorosi, che includono controlli sulla tipologia di intervento, sul preventivo della spesa e sulla rendicontazione della stessa. Addirittura, la fruizione del beneficio fiscale è subordinata all'invio da parte della Soprintendenza del preventivo dei lavori vistato al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell'erogazione!

La sentenza della Cassazione si pone in assoluta controtendenza rispetto alla giurisprudenza precedente. Essa ritiene soggetto a Ici un edificio di culto accatastato in categoria B/7 (concernente cappelle e oratori), in mancanza di una specifica prova dell'effettiva destinazione al culto. Si tratta di una decisione alquanto discutibile. La classificazione catastale di un immobile, infatti, costituisce una pubblica certificazione della destinazione dello stesso, con valenza probatoria quanto meno *iuris tantum*. Nel caso in questione, peraltro, l'edificio di culto è collocato in una struttura conventuale, accatastata in categoria B/1, alla quale la stessa vicenda processuale ha riconosciuto

la completa esenzione dall'Ici!

La rassegna si chiude con le massime di due pronunciamenti giurisprudenziali di segno opposto sulla medesima vexata quaestio dell'Imu sugli immobili di enti ecclesiastici. In particolare, nelle due sentenze viene valutata in modo diverso la presenza di rette pagate a fronte dell'attività svolta nell'immobile. La Commissione tributaria regionale della Sardegna ritiene che la richiesta di rette non simboliche conferisca carattere commerciale all'attività svolta e risulti ostativa per il godimento dell'esenzione. Di segno opposto la pronuncia pugliese, secondo la quale il pagamento di una retta, nella specie, scolastica, è funzionale all'esercizio del diritto costituzionale di insegnamento e di apprendimento. Si tratta di orientamenti giurisprudenziali diversi, che, se da una parte dimostrano quanto sia complesso definire in modo univoco i requisiti dell'attività di natura commerciale, dall'altra dimostrano che, in materia di esenzione Ici-Imu, si è data forse troppa rilevanza alla modalità di esercizio e troppo poca attenzione alla funzionalità dell'attività svolta al perseguimento di fini meritevoli di tutela.

Antonio Guarino

# Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale normativa Risoluzione n. 72/E del 19 giugno 2017

Oggetto: Chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose deducibili dal reddito complessivo.

Con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 è stato precisato che, ai fini della deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. i) ed l) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, tali erogazioni sono effettuate tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare. La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti tranne che per quelle in favore della Tavola valdese, organo della Chiesa evangelica valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, destinate ai fini di culto, istruzione e beneficenza propri della Tavola valdese stessa.

L'articolo 1 del decreto ministeriale 1° dicembre 1989 (*rectius*: 11 dicembre 1993 [n.d.r.]), di attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, con la quale è stata modificata l'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, stabilisce, infatti, che le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo, dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, dalla ricevuta rilasciata dall'azienda di credito in caso di bonifico bancario, dalle attestazioni o certificazioni rilasciate dalla Tavola valdese, su appositi stampati preintestati da questi predisposti e numerati. Gli stampati devono contenere il numero progressivo dell'attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo e la causale dell'erogazione liberale. L'attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese metodiste e valdesi.

Come precisato con la circolare n. 21/E del 2010, e confermato con la risoluzione n. 69/E del 2011, le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese e Enti valdesi che contengono i dati richiesti sono idonee a consentire la deduzione delle suddette erogazioni liberali anche se non sono accompagnate dalle ricevute di versamento su conto corrente postale o su conto bancario.

Ad integrazione di quanto indicato nella citata circolare n. 7/E, si fa presente che le precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore di altre istituzioni religiose, deducibili in base alle disposizioni volte a regolare i rapporti tra dette istituzioni e lo Stato sulla base di intese, per le quali i decreti ministeriali di attuazione prevedano le medesime modalità di documentazione. Tali modalità sono previste, in particolare, per le erogazioni liberali a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (art. 46 legge 20 maggio 1985, n. 222 – D.M. 12 dicembre 1988) nonché per quelle a favore dell'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno (art. 29, legge 22 novembre 1988, n. 516 - D.M. 1 dicembre 1989).

Si deve ritenere, inoltre, che le medesime istruzioni valgano anche in ordine alle ero-

gazioni liberali a favore delle istituzioni religiose per le quali nelle leggi di regolazione delle intese con lo Stato italiano, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF senza che, tuttavia, sia stato emanato alcun provvedimento in ordine alle modalità di documentazione, a fini fiscali, delle stesse, come nel caso delle erogazioni effettuate in favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) (art. 16, legge 12 aprile 1995, n. 116 e della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (art. 26, legge 29 novembre 1995, n.520).

Per le erogazioni liberali a favore dell'Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI), si fa presente che l'art. 30, comma 1, della legge 8 marzo 1989 n. 101- espressamente richiamata nel comma 1, lett. e), dell'articolo 10 del TUIR- stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo. In vigenza della precedente disposizione, che consentiva la deducibilità dei soli contributi versati alle Comunità ebraiche, era stato emanato il decreto ministeriale 25 marzo 1991, con il quale è stato previsto che i predetti contributi annuali dovessero risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo:

dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, intestato alla comunità ebraica di appartenenza, contenente la causale del versamento e l'indicazione del periodo d'imposta al quale si riferiscono i contributi versati, dovuti alla comunità a norma del relativo statuto;

dalla quietanza liberatoria rilasciata dalla comunità ebraica di appartenenza su appositi stampati predisposti e numerati dalla comunità stessa, da cui risultino: il numero della quietanza; il cognome, il nome e il comune di residenza del soggetto che, a norma dello statuto della comunità, ha effettuato il versamento; l'importo del contributo versato; la causale della contribuzione e il periodo di imposta al quale si riferiscono i contributi versati.

Si ritiene che, in assenza di successivi provvedimenti, emanati a seguito delle modifiche normative sopra indicate, tale modalità probatoria possa essere estesa anche alle erogazioni liberali a favore delle predette Comunità ebraiche.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

# Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale normativa Risoluzione n. 89/E dell'11 luglio 2017

Oggetto: Interpello (art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212, Erogazioni liberali. Articolo 15, comma 1, lettera h) e art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15, comma 1, lettera h) e art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR, è stato esposto il seguente QUESITO

La Parrocchia ALFA, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell'Interno ed iscritto nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di ..., fa presente di avere in corso lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e di sue pertinenze (campanile e aule parrocchiali soprastanti la chiesa).

Gli immobili oggetto di interventi sono tutti sottoposti al regime vincolistico previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ciò premesso la Parrocchia chiede di:

avere conferma della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in suo favore, per la realizzazione dei suddetti lavori, da persone fisiche e da persone giuridiche ai sensi rispettivamente dell'art. 15, comma 1, lettera h) e art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR in linea con la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007;

avere conferma circa il contenuto e la forma delle convenzioni che si andranno a stipulare con le persone fisiche e con le persone giuridiche, di cui viene allegato un facsimile;

conoscere se a ciascuna convenzione dovrà essere allegato il progetto con l'indicazione dei costi complessivi, delle fonti di finanziamento, i tempi di attuazione dell'iniziativa e copia del decreto della Soprintendenza, o se sia sufficiente la sintesi dei dati all'interno della convenzione;

conoscere se sia obbligatoria la comunicazione alla Soprintendenza delle erogazioni liberali ricevute e i tempi di detta comunicazione.

### SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Parrocchia istante ritiene che le erogazioni liberali sopra descritte siano detraibili e deducibili ai sensi rispettivamente dell'art. 15, comma 1, lettera h) e dell'art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR e che siano ancora validi i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007.

In particolare l'istante ritiene che alle bozze di convenzione non debba essere allegato l'intero progetto ma che possano essere semplicemente indicati gli estremi del progetto e i costi complessivi stimati.

### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR prevede che le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di determinati soggetti tra i quali "fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che

organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (...)".

Della stessa detrazione possono fruire anche gli enti non commerciali in virtù del rinvio che l'art. 147 del TUIR opera al medesimo art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR.

Analogamente, per quanto riguarda le imprese, l'art. 100, comma 2, lettera f), del TUIR prevede la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di determinati soggetti tra i quali "fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409".

L'art. 100, comma 2, lettera f), del TUIR ripropone in sostanza, a favore delle imprese, la disposizione recata dall'art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR con la differenza che per le imprese le erogazioni liberali effettuate sono deducibili e che non è prevista espressamente per le suddette erogazioni la redazione di un'apposita convenzione.

Nella risoluzione n. 133 del 14 giugno 2007 è stato precisato che anche le parrocchie possono essere destinatarie delle suddette erogazioni liberali in quanto, come già precisato nella risoluzione n. 42/E del 5 aprile 2005:

sono enti riconosciuti che acquistano la personalità giuridica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; non perseguono fini di lucro;

nell'ambito delle iniziative che promuovono possono realizzare interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali in argomento, la medesima risoluzione ha precisato che il soggetto erogatore deve avvalersi di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale o uno dei mezzi previsti dall'articolo 23 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La citata risoluzione, riguardo agli adempimenti richiesti al fine di fruire dei richiamati benefici fiscali, riportava le precisazioni fornite al riguardo dal competente Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) con circolari n. 183 del 22 dicembre 2005 e n. 38 del 19 febbraio 2007.

In particolare, relativamente alle erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR, venivano fornite precisazioni circa il contenuto della convenzione, facendo rinvio alla citata circolare n. 38 del 2007 per le modalità procedurali da seguire per il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri dei competenti comitati di settore del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici previsti dalla norma in esame.

Per quanto riguarda, invece, le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera f), del TUIR veniva chiarito che, in luogo della convenzione, doveva essere presentato dal soggetto erogatore alle Soprintendenze di settore competenti, in allegato ad apposita istanza, un dettagliato progetto dell'iniziativa culturale che si intende sostenere finanziariamente, completo di tutti i dati relativi alle previsioni di spesa.

Successivamente, con specifico riferimento agli adempimenti amministrativi, l'arti-

colo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, al comma 9, ha previsto che: "la documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni".

Per chiarire quali siano gli obblighi da rispettare dopo l'emanazione di tale disposizione, la scrivente ha richiesto un parere al competente Ministero dei beni e delle attività culturali (di seguito MIBACT).

Con nota prot. n.... del... 2017, il citato Ministero ha fatto presente di avere emanato, a seguito delle semplificazioni delle procedure amministrative previste dal citato articolo 40, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2011, la circolare n. 222 dell'11 giugno 2012, nella quale, a parziale modifica delle circolari n. 183 del 2005 e n. 38 del 2007, è stato ridisegnato l'iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame.

In particolare, il MIBACT ha precisato che le dichiarazioni sostitutive, di cui al citato articolo 40, comma 9, del D.L. n. 214 del 2011, attengono esclusivamente alla fase rendicontativa del procedimento teso ad ottenere gli sgravi di cui agli articoli in questione, ferme restando le prescrizioni indicate dall'articolo 21 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di interventi soggetti ad autorizzazioni.

Resta altresì fermo – precisa il MIBACT - l'obbligo di acquisire il parere del competente comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e paesaggistici da richiedersi tramite le direzioni generali competenti per settore, nel caso in cui l'erogazione liberale sia finalizzata ad un'iniziativa culturale.

Con specifico riferimento ai quesiti prospettati dalla Parrocchia istante si fa presente, pertanto, anche in base alle precisazioni fornite dal MIBACT, che:

è confermata la detraibilità e la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in suo favore, per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo sopra specificati, da persone fisiche/enti non commerciali e da imprese ai sensi rispettivamente dell'art. 15, comma 1, lettera h), art 147 e art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR;

la bozza di convenzione che la Parrocchia ha inviato in allegato all'istanza e che dovrà essere stipulata con le persone fisiche ed enti non commerciali, risponde per forma e per contenuto ai requisiti previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera h) del TUIR e dalla circolare n. 222 del 2012;

nel caso in cui il soggetto erogatore sia un'impresa o ente commerciale la norma non prevede l'obbligo della stipula della convenzione;

il soggetto beneficiario deve richiedere al competente ufficio del MIBACT l'approvazione del progetto, l'autorizzazione ai lavori o all'avvio dell'iniziativa culturale allegando il relativo preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali. Al termine dei lavori o dell'iniziativa culturale deve presentare al medesimo ufficio una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR. n. 445 del 2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi o delle attività cui i benefici fiscali si riferiscono;

il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono state erogate. La Soprintendenza invia il preventivo di spesa vistato al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell'erogazione.

Come precisato dal MIBACT nella citata nota, l'invio del preventivo di spesa vistato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore costituisce l'autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.

Al termine dei lavori o dell'iniziativa culturale la Soprintendenza, in relazione alle dichiarazioni sostitutive presentate, esegue controlli a campione ai fini della verifica della correttezza di quanto dichiarato ai sensi degli articoli 71 e 72 del DPR 445 del 2000.

L'iter procedimentale delle erogazioni liberali e la circolare n. 222/2012 sono pubblicate sul sito www.beniculturali.it al link "meno tasse per chi investe in cultura".

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

### Corte di cassazione, Sez. V, 27 gennaio 2018, n. 2098

Immobile di ente ecclesiastico accatastato in categoria B/7 (cappelle e oratori) – Omessa prova della effettiva destinazione al culto - Esenzione ICI – Non spetta.

Ai fini dell'esenzione dall'Ici ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504 del 1992, non è sufficiente che un immobile, posseduto da un ente ecclesiastico, sia accatastato in categoria B/7 (cappelle e oratori), ma occorre la prova che lo stesso sia destinato effettivamente a finalità di culto.

### Svolgimento del processo

La controversia concerne l'impugnazione di un atto impositivo con il quale la società concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Fiuggi - la Tre Esse Italia s.r.l. – accertava a carico dell'ente religioso la "omessa o infedele presentazione della denuncia e contestualmente omesso, parziale o tardivo versamento" per l'Ici dovuta per gli anni 2001 e 2002 relativamente alle unità immobiliari di proprietà dell'ente accatastate in B/1 (categoria nella quale trovano collocazione "Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme"), B/7 (categoria nella quale trovano collocazione "Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto") e C/1 (categoria nella quale trovano collocazione "Negozi e botteghe"). L'ente religioso reclamava, con riferimento a dette unità immobiliari – salvo che per quella accatastata in C/1 per la quale asseriva aver effettuato il dovuto pagamento dell'imposta – l'esenzione prevista dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), trattandosi di immobili utilizzati esclusivamente per le attività di religione, culto e didattiche svolte da soggetto di cui al d.p.r. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c).

La Commissione adita in parziale accoglimento del ricorso dichiarava esenti gli immobili classificati nella categoria B/1, rigettando le restanti istanze.

L'appello dell'ente religioso era rigettato, ..., lo stesso ente propone ricorso per cassazione ....

#### Motivi della decisione

(Omissis)

2. Si può peraltro evidenziare come dalla narrativa dello stesso ricorso emerga che il giudice di prime cure abbia escluso dalla pretesa esenzione l'immobile classificato B/7 (il solo rimasto in discussione) sulla base della considerazione che rispetto a tale immobile dovesse ritenersi applicabile la l. 1 agosto 2003, n. 206, ..., con la conseguenza che "l'esenzione Ici per gli oratori decorre solo a partire dal 2003": annualità successiva a quelle oggetto di accertamento.

(Omissis)

5. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, che sarebbe costituito "dall'esenzione o meno dall'Ici di un immobile catastalmente identificato nella categoria B/7, cappella o oratorio, e non nell'individuazione rispetto ad altri immobili e dalla classificazione dell'immobile quale cappella o collegio/convitto".

(Omissis)

7. La censura è altresì infondata in quanto il ragionamento della parte ricorrente, senza cogliere nella sua essenza la già ricordata ratio decidendi della sentenza impugnata, continua ad insistere sulla erroneità della classificazione catastale dell'immobile come oggetto della decisione del giudice di merito, laddove invece quest'ultimo ha fondato il proprio convincimento sulla mancata prova in atti dell'esclusiva destinazione in fatto al culto dell'immobile in questione, senza che sul punto vi sia alcuna adeguata critica delle argomentazioni sviluppate.

(Omissis) 10. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. (Omissis)